



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 23 luglio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di SALERNO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 54/2025 _ Arbitrato e patrocinio a spese dello Stato

Con il Vostro quesito avete premesso che a seguito della nomina di un arbitro da parte dell'Ordine, finalizzata a dirimere una controversia societaria in ambito di una società a responsabilità limitata, il legale di una parte coinvolta nella procedura arbitrale ha inviato un'istanza all'Ordine con la quale ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le attività difensive da svolgersi nell'ambito del procedimento arbitrale sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 20.01.2022 e della Legge Cartabia. Pertanto, l'Ordine ha richiesto se rientra nei propri poteri disporre l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte coinvolta in un procedimento arbitrale.

Per poter rispondere al quesito in via preliminare appare necessario verificare se in base alla normativa in vigore l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, regolato dal D.P.R. n. 115/2002, sia estensibile ai procedimenti arbitrali.

Ebbene, rilevano nel caso di specie le seguenti norme: l'art. 74, comma 2 D.P.R. n. 115/2002 il quale dispone "*È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate*", l'art. 75, comma 1 D.P.R. n. 115/2002 il quale prevede che "*L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse*" e, infine, l'art. 83, comma 2 D.P.R. n. 115/2002 che prevede "*La liquidazione (ndr: degli onorari e spese dell'avvocato la cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato) è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto*".

Pertanto, l'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 assicura ai non abbienti il beneficio del patrocinio a spese dello Stato facendo esclusivo riferimento al "*processo*". Nella medesima direzione, l'art. 75, comma 1 delimita poi l'ambito di validità dell'ammissione al patrocinio a ogni grado e fase "*del processo*".

e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” al processo stesso, di cui, pertanto, presuppone l’introduzione. Infine, l’art. 83, comma 2, attribuisce la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione del compenso all’autorità giudiziaria *“che ha proceduto”*, in tal modo ribadendo, senza equivoco, l’esigenza dell’instaurazione di un giudizio di cui l’autorità giudiziaria sia stata, per l’appunto, investita. Tanto autorizza a concludere che il patrocinio a spese dello Stato è stato contemplato dalle norme in chiave eminentemente processuale: ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che lo stesso legislatore, con la legge n. 206 del 26.11.2021, ha avvertito l’esigenza di introdurre specifiche disposizioni volte espressamente a estenderlo alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con la conseguenza che l’arbitrato, essendo un mezzo privato di risoluzione delle controversie previsto dall’ordinamento in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria e, quindi, al processo giurisdizionale, risulta escluso dall’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato.

Il richiamo alla sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo - non risulta decisivo in quanto è stata esclusa un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del D.P.R. n. 115/2002, ponendo in rilievo che queste, nel riconoscere il patrocinio a spese dello Stato e nel disciplinare la competenza ad adottare il decreto di liquidazione del compenso, fanno espresso riferimento al “processo” e all’autorità giudiziaria *“che ha proceduto”*.

Di conseguenza, avuto riguardo al caso in esame, non sembra neanche potersi sostenere un’interpretazione costituzionalmente orientata idonea ad estendere il patrocinio a spese dello Stato alle procedure arbitrali, proprio perché alternative e, quindi, estranee al processo.

In conclusione, rispondendo al quesito, non appare accoglibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dal legale della parte coinvolta in un procedimento arbitrale indirizzata all’Ordine, i cui arbitri sono stati nominati dall’Ordine medesimo.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio